

I chiarimenti delle Entrate. L'Agenzia fa il punto sui cambiamenti che sono stati introdotti con la Finanziaria 2007

Il condominio versa la ritenuta

Scatta l'applicazione per i pagamenti realizzati a partire dal 1° gennaio

Silvio Rezzonico

La nuova ritenuta d'acconto del 4% sugli appalti condominiali, entrata in vigore dallo scorso 1° gennaio, trova i chiarimenti applicativi con la circolare 7 febbraio 2007 n. 7 dall'agenzia delle Entrate.

Le inclusioni

Le Entrate hanno chiarito, a scanso di equivoci, che la ritenuta va applicata non solo ai contratti di appalto, effettuati nell'esercizio d'impresa (articolo 1055, Codice civile), ma anche ai contratti d'opera (articolo 2222, Codice civile) in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, ivi comprese le prestazioni occasionali. L'ambiguità era creata dal testo dell'articolo 1, comma 43 della legge 29/6/2006 (Finanziaria 2007), che ha introdotto la ritenuta: il primo periodo, infatti, faceva riferimento solo ai contratti di appalto.

Le esclusioni

Interessante è esplorare quali sono le esclusioni indicate dalla circolare. Innanzitutto i contratti diversi da quelli di opera, quali, per esempio, i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e deposito. Unica eccezione i contratti di servizio energia, su cui il 4% si applica perché ne sono componenti essenziali le presta-

zioni di servizi, quali la manutenzione e l'esercizio dell'impianto termico.

In secondo luogo sono esentati i contratti di fornitura di beni, qualora la posa in opera sia una funzione secondaria rispetto alla vendita del bene. Varrà probabilmente la prevalenza del costo del bene rispetto a quella della prestazione. Per esempio, se il negozio di serrature della strada accanto monta sul portone una costosa serratura, l'esclusione dovrebbe essere assicurata.

Una terza esclusione riguarda le prestazioni professionali (rese da ingegneri, architetti e geometri), già assoggettate alla ritenuta del 20% sui redditi di lavoro autonomo anche occasionali, così come quelle dell'amministratore condominiale (non citato in circolare), che opera comunque mediante contratto di mandato e non con contratto di appalto o opera.

Una quarta esclusione, molto particolare, riguarda le nuove iniziative imprenditoriali o le attività marginali, che godono di un regime fiscale agevolato, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 della legge 388/2000. Esse sono escluse dalla ritenuta sui compensi di per sé. L'articolo 13 riguarda le persone fisiche che lanciano un'impresa nuova e possono perciò avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un'imposta sostitutiva sul reddito. L'articolo 14 definisce, in-

vece, le attività di scarso peso economico (ricavi e compensi minori di 25.800 euro annui), soggette a imposta sostitutiva. La mancata ritenuta deve essere comunque giustificata da una dichiarazione all'amministratore condominiale.

I soggetti obbligati

Obbligato è il condominio in quanto tale. Normalmente se ne occuperà l'amministratore, ma niente vieta che lo faccia uno studio esterno. Se l'amministratore non c'è (palazzi fino a quattro proprietari), ciascun condomino potrà prendersene carico. Stesso discorso vale per il supercondominio o il


condominio parziale (per esempio i condomini di una sola scala che fanno installare un ascensore). Conseguenza: come afferma la circolare, in questo caso il condominio parziale dovrebbe ottenere un codice fiscale autonomo (una brutta complicazione).

La decorrenza

La ritenuta si applica dal 1° gennaio 2007, all'atto del pagamento (non conta la data della fattura e neanche la mancata necessità di emetterla). Si applica anche su accenti e saldi. Quindi in caso di saldo di opere o servizi parzialmente pagati nel 2006, è solo la cifra del saldo che conta.

Obbligo di ritenuta

Dal 1° gennaio i condomini pagano la ritenuta d'imposta su opere e servizi



Il testo della circolare

Codice fiscale per il «parziale»

Pubbllichiamo la circolare n. 7/E dell'agenzia delle Entrate diramata ieri e avente per oggetto «Articolo 25-ter del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore - Legge Finanziaria 2007».

1. Premessa

L'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) ha introdotto l'articolo 25-ter nel decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al fine di disciplinare l'obbligo per il condominio, già sostituito di imposta ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del medesimo decreto, di operare una ritenuta anche sui corrispettivi dovuti in relazione a talune prestazioni di opera o servizi. In particolare, il comma 1 del citato articolo 25-ter prevede che «il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa». Il comma 2 dispone che: «La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

2. Soggetti obbligati

Il nuovo articolo 25-ter individua il soggetto obbligato a operare la ritenuta in esame nel «condominio quale sostituto di imposta» espressione a suo tempo inserita nell'articolo 23, comma 1, del Dpr n. 600 del 1973, dall'articolo 21 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per attrarre detta figura nel novero dei sostituti di imposta.

Pertanto, anche con riferimento all'adempimento dei nuovi obblighi introdotti dall'articolo 25-ter, si confermano i chiarimenti già forniti con la circolare del ministero delle Finanze n. 204 del 6 novembre 2000. Deve ritenersi, pertanto, che il soggetto obbligato a effettuare la ritenuta d'acconto «è il condominio in quanto tale», anche se «il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta l'amministratore», laddove nominato per obbligo (condominio con più di quattro condomini) o nell'esercizio di una facoltà (condominio con non più di quattro condomini).

Va da sé che la ritenuta deve essere effettuata indipendentemente dalla veste giuridica dell'amministrazione del condominio (persona fisica, società di persone, di capitali, eccetera). Per il condominio con non più di quattro condomini, in mancanza della nomina di un amministratore, «le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini». L'obbligo di effettuare la ritenuta introdotto dall'articolo 25-ter, così come gli obblighi di ritenuta dettati dalle altre disposizioni del Titolo III del Dpr n. 600 del 1973, si applicano anche al cosiddetto "supercondominio" e al condominio parziale. Il "supercondominio" si configura nell'ambito di un complesso immobiliare composto da più edifici (ciascuno dei quali è di norma costituito in condominio), caratterizzato dalla presenza di cose, servizi e aree comuni cui siano applicabili le norme sul condominio (si veda: Cassazione civile, sezione II, 18 aprile 2005, n. 8066).

Il condominio parziale rileva nell'ipotesi di gestione separata di un bene che, per obiettive caratteristiche funzionali, è destinato al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio in condominio (si veda Cassazione civile, sezione II, 18 aprile 2005, n. 8066; Cassazione civile, sezione II, 28 aprile 2004, n. 8136). In tali ipotesi, ove sia ravvisabile una gestione autonoma delle parti interessate tale da richiedere adempimenti nettamente separati da quelli assolti dal condominio generale, il "supercondominio" e il condominio parziale rilevano come distinti sostituti d'imposta e hanno, tra l'altro, l'obbligo di richiedere un proprio codice fiscale. La disposizione in esame non si applica alla comunione ereditaria sull'immobile né, in generale, alle comunioni su immobili in cui una pluralità di soggetti è indistintamente proprietaria di tutto lo stabile (si veda circolare n. 204 del 2000).

3. Contratti interessati

La ritenuta prevista dall'articolo 25-ter si applica sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto effettuate nell'esercizio di impresa (comma 1), ovvero nell'esercizio di attività commerciali non abituali ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir (comma 2). Deverrà ritenersi che la norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d'opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l'assunzione, nei confronti del committente, di un'obbligazione avente a oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o servi-

zio, nonché l'assunzione diretta, da parte del prestatore d'opera, del rischio connesso con l'attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. La riportata conclusione è coerente con la ratio della disposizione in commento, che estende l'obbligo della ritenuta anche ai compensi corrisposti a fronte di prestazioni occasionali, ossia rese nell'ambito di attività non abituali e verosimilmente in assenza di organizzazioni complesse e articolate. Devono ritenersi assoggettate a ritenuta, a titolo esemplificativo, le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, ovvero per l'esecuzione di attività di pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio. Sono, per contro, esclusi dall'applicazione della ritenuta in commento i corrispettivi previsti in base a contratti diversi da quelli di opera, quali ad esempio i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili, di assicurazione, di trasporto e di deposito.

Sirittene, invece, che il corrispettivo debba essere assoggettato all' ritenuta in argomento se corrisposto in base a contratto di servizio energia. Si evidenzia che il contratto di servizio energia, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p) del Dpr n. 412 del 1993, regolamento dell'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, provvedendo comunque al miglioramento del processo di trasformazione dell'energia. Il contratto di servizio energia non è assimilabile al contratto di somministrazione, avendo esso un contenuto più ampio, così da ricomprendere, ad esempio, anche l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

La ritenuta prevista dall'articolo 25-ter del Dpr n. 600 del 1973 non si applica ai corrispettivi pagati in dipendenza di forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (si veda circolare n. 37 del 2006). I corrispettivi di prestazioni d'opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo anche occasionale (ad esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri), sono escluse dall'applicazione della ritenuta in esame, in quanto l'articolo 25-ter fa esplicitamente riferimento a prestazioni svolte nell'esercizio di impresa o di attività commerciale non abitua-

mente dalla data di effettuazione delle prestazioni stesse o dalla data di emissione della relativa fattura. L'obbligo di operare la predetta ritenuta, ancorato — come si è detto — «all'atto del pagamento», sussiste a prescindere dall'assolvimento o meno dell'obbligo di emettere fattura (si pensi alle prestazioni occasionali) ovvero a prescindere dalla indicazione in fattura della ritenuta medesima. La ritenuta dovrà essere operata indipendentemente dall'importo del pagamento effettuato e dall'imputazione del pagamento stesso ad acconto o saldo del corrispettivo dovuto.

4. Nuove iniziative produttive e attività marginali

La ritenuta prevista dall'articolo 25-ter del Dpr n. 600 del 1973 non deve essere applicata sui corrispettivi delle prestazioni rese dalle persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, o del regime fiscale agevolato delle attività marginali disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Al riguardo si ricorda che con i due provvedimenti di attuazione del direttore dell'agenzia delle Entrate, entrambi del 14 marzo 2006, è stato stabilito che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva (si veda paragrafo 1.7 del provvedimento di attuazione dell'articolo 13, e paragrafo 1.8 del provvedimento di attuazione dell'articolo 14).

L'esonerazione dall'applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 25-ter del Dpr n. 600 del 1973 nei due casi in esame è comunque subordinata, da parte dell'amministratore di condominio, all'acquisizione della prescritta dichiarazione.

5. Decorrenza dell'obbligo di ritenuta e relativa applicazione

Il nuovo articolo 25-ter del Dpr n. 600 del 1973 è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 (si veda comma 1364 della legge finanziaria). Posto che la norma in commento trova applicazione "all'atto del pagamento" dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi, la ritenuta d'acconto del 4 per cento deve essere operata sui pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007, indi-

pendentemente dalla data di effettuazione delle prestazioni stesse o dalla data di emissione della relativa fattura. L'obbligo di operare la predetta ritenuta, ancorato — come si è detto — «all'atto del pagamento», sussiste a prescindere dall'assolvimento o meno dell'obbligo di emettere fattura (si pensi alle prestazioni occasionali) ovvero a prescindere dalla indicazione in fattura della ritenuta medesima. La ritenuta dovrà essere operata indipendentemente dall'importo del pagamento effettuato e dall'imputazione del pagamento stesso ad acconto o saldo del corrispettivo dovuto.

6. Versamento delle ritenute

A seguito dell'introduzione dell'articolo 25-ter del Dpr n. 600 del 1973 non si è reso necessario modificare anche le disposizioni in materia di riscossione. Al riguardo, si applicano pertanto le medesime disposizioni che disciplinano la riscossione delle ritenute di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del medesimo decreto. In particolare, per le ritenute effettuate ai sensi dell'articolo 25-ter del Dpr n. 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni in materia di: — versamento diretto di cui all'articolo 3, primo comma, n. 1) del Dpr n. 602 del 1973; — versamento unitario e compensazione previsti dall'articolo 17 del Dlgs n. 241 del 1997 anche per le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; — versamento entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, primo comma, n. 1) del Dpr n. 602 del 1973, e dell'articolo 18 del Dlgs n. 241 del 1997.

Per il versamento tramite modello F24 devono essere utilizzati i codici tributo 1019 (per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef) e 1020 (per i percipienti soggetti passivi dell'Ires), istituiti con risoluzione n. 10/E del 5 febbraio 2007 dell'agenzia delle Entrate.

7. Obblighi dichiarativi e di certificazione

I dati riguardanti le ritenute effettuate ai sensi dell'articolo 25-ter e il relativo versamento devono essere indicati nella dichiarazione dei sostituti di imposta che il condominio è tenuto a presentare secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Dpr n. 322 del 1998. Il condominio deve altresì provvedere all'attestazione della certificazione unica rilasciata l'ammontare delle somme e valori corrisposti nonché la relativa causale e l'ammontare delle ritenute operate (si veda articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del Dpr n. 322 del 1998). Tanto l'obbligo di effettuare la ritenuta, quanto gli obblighi di presentazione della dichiara-

zione dei sostituti di imposta e di certificazione delle ritenute effettuate gravano sul condominio in quanto tale e devono essere adempiuti dall'amministratore di condominio in carica pro-tempore.

8. Coordinamento con l'obbligo di comunicazione dei dati dei fornitori

L'effettuazione della ritenuta del 4 per cento di cui all'articolo 25-ter del Dpr n. 600 del 1973 non esonera il condominio dall'obbligo di comunicare annualmente all'anagrafe tributaria, tramite il proprio amministratore, l'ammontare dei beni e servizi acquistati dai dati identificativi dei relativi fornitori, previsto dall'articolo 7 del Dpr 29 settembre 1973, n. 605 e disciplinato con decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate del 12 novembre 1998. Ai fini del coordinamento della disposizione in esame con l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria si rinvia a quanto già chiarito con la citata circolare n. 204 del 2000.

In questa sede si evidenzia comunque che l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del 12 novembre 1998 dispone che: «Non devono essere comunicati: a) i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas; b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte; c) con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati alla lettera b) del comma precedente qualora l'importo complessivo degli acquisti effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila».

Per effetto della lettera b) sopra riportata, i dati relativi alle forniture di servizi che abbiano comportato il pagamento di corrispettivi assoggettati alla ritenuta del 4 per cento in applicazione dell'articolo 25-ter non devono essere comunicati all'anagrafe tributaria, secondo la procedura prevista dal citato decreto. Gli stessi, infatti, devono essere inclusi nella dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770).

Anche l'obbligo di comunicazione di cui alla precedente lettera c) rileva con esclusivo riferimento agli acquisti il cui importo complessivo, per ciascun fornitore, supera il limite di euro 258,23, calcolato al netto dei compensi soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 25-ter del Dpr 600 del 1973. È opportuno ricordare che l'articolo 7 del Dpr n. 605 del 1973 pone l'obbligo di comunicazione direttamente in capo agli «amministratori di condominio». Al riguardo, nella citata circolare n. 204 del 2000 e nelle istruzioni per la compilazione del quadro AC del modello Unico-Persone fisiche, è chiarito che l'obbligo di comunicare i dati relativi ai fornitori ricade sull'amministratore in carica al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'elenco.

Gli accertamenti sugli immobili

Fari puntati sull'attività dei mediatori

Angelo Busani

L'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche presso le agenzie di mediazione immobiliare è stata assunta dall'amministrazione finanziaria, nella circolare n. 6/E del 6 febbraio (pubblicata ieri dal Sole-24 Ore) come esempio paradigmatico dei nuovi poteri ispettivi degli uffici a presidio della riscossione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Nell'esempio la circolare prende spunto dal comma 46 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007, secondo il quale gli agenti di affari in mediazione sono obbligati a domandare la registrazione (e quindi sono solidalmente responsabili per il pagamento delle imposte) delle «scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività».

Dato che i contraenti di una compravendita immobiliare hanno l'obbligo di attestare nel rogito se l'affare si è stato intermedio (articolo 35, comma 22, Dl 223/2006), a meno di ipotizzare che l'intervento di un mediatore non si concreti nella stipula di alcun preliminare anteriore al rogito (e, quindi, a meno di ipotizzare che i contraenti, messi in contatto dal mediatore, «vadano direttamente a rogito»), sarà d'ora innanzi problematico per un mediatore essere menzionato in un rogito quale soggetto attraverso il quale l'affare immobiliare si è concluso, senza che vi sia una corrispondente registrazione a sua cura del contratto preliminare che ha regolato i rapporti tra i contraenti ante rogito.

Se da un lato non è molto simpatico essere oggetto di un esempio in una circolare che si occupa di controlli, d'altro lato gli agenti immobiliari devono prendere coscienza di questi nuovi obblighi e adeguare i propri comportamenti. In questo primo periodo, però, le perplessità operative non mancano.

Il tema principale è definire il perimetro degli atti dei quali il mediatore deve procurare la registrazione. Non è un problema facile, visto che i mediatori usano una pluralità di documenti (la proposta, l'accettazione, l'opzione, il contratto preliminare) e che la legge non si esprime all'apice della chiarezza quando parla dell'obbligo di registrazione riguardante le «scritture private ... di natura negoziale», con l'utilizzo, quindi, di un'espressione di non facile interpretazione.

Ipunti fermi dovrebbero comunque essere due: se vanno sicuramente registrati i contratti preliminari, probabilmente non vanno registrate le mere "proposte" di conclusione di un contratto (che, infatti, non dovrebbero essere definibili come "scritture private di natura negoziale").

Problemi, invece, sorgono per le proposte "accettate": diatore potrebbe anche non sapere nulla dell'avvenuta conclusione del contratto: si pensi al caso della proposta accettata, senza che l'accettazione sia notificata al proponente o al caso dell'accettazione notificata direttamente al proponente dall'accettante, "scavalcando" il mediatore.

Altro tema spinoso è quello della riproduzione della proposta accettata in un contratto preliminare, che spesso avviene presso gli studi notarili. La stranezza, in questo caso, è che la proposta accettata (con notifica dell'accettazione al proponente) di per sé vale a concludere il contratto preliminare. Quindi la stipula di un altro contratto preliminare non è che una mera duplicazione di un'attività giuridica già compiuta: è dunque lecito chiedersi se il mediatore abbia anche qui l'obbligo di registrare il preliminare a sua cura e sotto sua responsabilità o se la già intervenuta registrazione della proposta accettata "assorba" la necessità di registrare il preliminare riproduttivo.

Ancora: è strano che un contratto formato in uno studio professionale, specie se notarile, sia di registrazione obbligatoria da parte del solo mediatore e non del notaio. Forse, in assenza di un obbligo per il notaio di registrare sarebbe opportuna una norma deontologica che solleciti i notai a registrare i contratti preliminari.

Agente indicato nel rogito

Mediatori e preliminare
Il comma 46 dell'articolo unico della legge 296/06 (Finanziaria 2007) introduce, per i mediatori immobiliari, l'obbligo di chiedere la registrazione del contratto preliminare che regola i rapporti tra i contraenti prima del rogito

Le indicazioni nel rogito
È stata la manovra d'estate (articolo 35, comma 22 del decreto legge 223/06) a prevedere per i contraenti l'obbligo di indicare nel rogito se si sono avvalsi di un mediatore e, se sì, i suoi dati identificativi, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio e il compenso pagato

Dubbi sugli atti da registrare
Non è chiaro quali siano gli atti per i quali il mediatore deve procurare la registrazione. Sono infatti numerosi i documenti usati dal mediatore (proposta, accettazione, opzione, contratto

preliminare). Mentre la Finanziaria 2007 parla in modo generico di «scritture private non autenticate di natura negoziale». Pare probabile che non debbano essere registrate le proposte di conclusione di un contratto, ma è più incerta la posizione delle proposte accettate, anche se non basta il sì alla proposta per arrivare alla conclusione del contratto. E, nel caso che la proposta accettata venga registrata, i problemi investono la riproduzione della proposta nel preliminare: in questo caso, infatti, l'accettazione della proposta vale la conclusione del contratto

La situazione del notaio
Il mediatore è tenuto a registrare il preliminare formato in uno studio notarile, mentre non ci sono obblighi per il notaio. Sarebbe opportuna una norma deontologica che estenda l'obbligo di registrazione anche al notaio

GLI STRUMENTI

Possibili accessi e ispezioni per verificare il rispetto degli obblighi di registrazione delle scritture private

I DUBBI

Ma resta da definire il «perimetro» degli atti per i quali è previsto l'adempimento